



Unione europea
Fondo sociale europeo



Nota esplicativa di riscontro ai quesiti del Coordinamento Tecnico delle Regioni

PON Iniziativa Occupazione Giovani

13.11.2019



Quesito 1 – Classi di profilazione unica Asse 1 e Asse 1 Bis (riscontro ANPAL del 10.05.2019 al Quesito 3)

L'art. 2 del DD 313 del 15.07.2019 riporta fasce di svantaggio differenti (Basso-Medio basso-Medio alto-Alto) rispetto a quelle indicate nel Regolamento Delegato 2017/90 del 31.10.2016 e successivo Regolamento delegato 2019/697 del 14.02.2019, nelle Schede nazionali di Misura e nel PAR approvato (Bassa-Media-Alta- Molto Alta). Tenuto conto del riscontro dato da ANPAL, si chiede l'invio celere della tabella di raccordo di cui al quesito n. 24. Si chiede inoltre se gli avvisi, fino all'acquisizione di detta tabella, debbano riportare le fasce indicate nelle schede del PAR approvato o debbano indicare quelle del DD 313 del 15.07.2019.

Si chiedono aggiornamenti sulla effettiva operatività della profilazione dei giovani destinatari dell'Asse 1 Bis. Al fine di assicurare l'effettiva continuità nell'attuazione del programma, consentendo anche alla nuova platea di destinatari di fruire delle misure non sensibili al profiling (es: bonus occupazione Sud; 1B, 1C, 2A e 2 C), si chiede se sia possibile attivare l'Asse I Bis, nelle more dell'effettivo funzionamento del profiling, permettendo la presa in carico sul portale regionale, anche in assenza di profiling e tracciando nella SAP tale situazione, inserendo nella stessa una dicitura ad hoc.

Riscontro al quesito 1

Di seguito si riporta la tabella di corrispondenza tra gli indici di profilazione previsti dal Regolamento Delegato 2017/90 del 31.10.2016 e s.m.i. e il sistema di profilazione aggiornato dal DD n. 313 del 15.07.2019, il quale recepisce quanto già stabilito nell'ambito del DD MLPS n. 10/ seg. D.G./2015 del 23.01.2015.

Indice di svantaggio	Regolamento Delegato 2017/90 del 31.10.2016 e s.m.i.	DD 313 del 15.07.2019
1	Basso	Basso
2	Medio	Medio basso
3	Alto	Medio alto
4	Molto alto	Alto



Si sottolinea che tale aggiornamento è già stato formalizzato nell'ambito delle schede misura 3 e 5, così come modificate dalle previsioni della *Nota operativa – Disposizioni per la gestione: misura 3 e combinazione delle misure 5 e 3 – PON Iniziativa Occupazione Giovani*, discussa in sede di Comitato Politiche Attive dell'11 luglio 2019 e trasmessa agli OOII con nota prot. n. 11274 del 09.08.2019.

Come in precedenza comunicato, si conferma che il 30 settembre 2019 è stato rilasciato il nuovo modello unico di profilazione per i partecipanti a Garanzia Giovani, come descritto nel documento "Follow up – Tavolo SIU 04 settembre 2019" e previsto dal Decreto Direttoriale n. 396 del 17.09.2019. Gli standard tecnologici aggiornati relativi al nuovo sistema di profiling sono disponibili nella sezione download dell'area "Standard" del portale ANPAL (<https://servizi.anpal.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Area-download.aspx>).

Quesito 2 – Indisponibilità delle risorse di assistenza tecnica

Ad oggi la convenzione tra ANPAL e la Regione riferita alle attività di assistenza tecnica è in corso di perfezionamento, e successivamente si dovrà attendere il decreto di assegnazione definitiva; si chiede di conoscere i tempi.

Riscontro al quesito 2

Ad oggi risulta perfezionata la convenzione con la Regione Siciliana, sono in fase di perfezionamento (sottoscritte dagli OI ed alla firma del Direttore Generale dell'ANPAL) le convenzioni con le regioni Abruzzo, Veneto e Calabria.

I decreti di impegno delle risorse per ogni OI sono in fase di predisposizione e verranno emanati subito dopo la formalizzazione delle convenzioni. Pertanto si chiede di accelerare la trasmissione delle convenzioni sottoscritte.

Quesito 3 – Alimentazione del sistema di monitoraggio

Il sistema SIGMAGiovani non consente l'individuazione dei dati mancanti per l'alimentazione della Banca Dati Unitaria, e questo costringe le amministrazioni a ricorrere al supporto di ANPAL per l'individuazione degli errori e la relativa integrazione dei dati. Si chiede pertanto di sviluppare il sistema per eliminare tale onere.

B. Nella "Nota esplicativa di riscontro ai quesiti del Coordinamento Tecnico delle Regioni per il PON Iniziativa Occupazione Giovani - maggio 2019", al quesito n. 15 le Regioni evidenziavano che, "in caso di trasmissione dei ritiri con la struttura dati SD10 disponibile



nella nuova versione 2.3 del Protocollo Unico di Colloquio* per la trasmissione dati verso SIGMAGiovani, il sistema allo stato attuale di implementazione non aggiorna il finanziamento disponibile sui progetti. Il mancato aggiornamento su SIGMAGiovani del finanziamento disponibile sui progetti, in alcune circostanze potrebbe comportare l'impossibilità di inserire a sistema sugli stessi progetti ulteriori spese oggetto di regolare rendicontazione. Si richiede pertanto un chiarimento relativo agli sviluppi del sistema informativo SIGMA_Giovani in tal senso".

In risposta a ciò, ANPAL comunicava che sarebbe stato reso disponibile un aggiornamento delle procedure pertinenti del Si.Ge.Co. su come trattare a sistema le somme oggetto di ritiro e recupero (struttura dati SD10 - SD11), anche in termini di riallocazione delle risorse gestite. Ad oggi si resta in attesa dell'aggiornamento citato non solo in riferimento alle spese non ancora certificate ma anche per le spese già certificate riferite a progetti non ancora conclusi (ad esempio, nei progetti di durata biennale relativi alla misura 2B per i quali il problema del mancato aggiornamento del finanziamento disponibile sul progetto può essere rilevante).

Riscontro al quesito 3

A. La possibilità per gli OOII di scaricare il proprio specifico “report dati mancanti” per l'alimentazione della Banca Dati Unitaria è incorso di sviluppo. L'AdG, dunque, renderà disponibile a tutti gli OOII la funzione di pre-validazione dati attraverso i quali ciascuna Amministrazione avrà a disposizione il riepilogo di dettaglio degli scarti da correggere e/o dei dati mancanti da integrare.

Si specifica, inoltre, che l'AdG provvederà allo sviluppo nel Sistema SIGMAGIOVANI di un sistema di messaggistica che si attiva all'apertura della sezione; all'apertura della propria sezione comparirà un messaggio di “alert” con segnalazione sintetica dei dati mancanti necessari a poter procedere con la corretta e completa trasmissione dei dati di monitoraggio dei progetti dello specifico OI verso la Banca Dati Unitaria MEF-IGRUE.

Per l'implementazione della funzionalità si stima una tempistica di circa una settimana lavorativa.

B. Con riferimento alla gestione dei ritiri con la struttura dati SD10, si precisa che, nel caso intervengano o siano intervenuti ritiri afferenti determinati importi di spesa, i dati relativi all'importo inserito come finanziamento dei connessi progetti non possono essere oggetto di automatico aggiornamento da parte del Sistema SIGMAGIOVANI. La modifica del



finanziamento attiene, infatti, alla specifica competenza degli OOII e la modifica dell'importo dovrà essere, inoltre, oggetto di specifico atto amministrativo.

La gestione degli effetti di ritiri e recuperi è già oggetto di sviluppo nel Sistema SIGMAGIOVANI. Per l'implementazione della funzionalità si stima una tempistica non inferiore a 20 giorni lavorativi.

Quesito 4 – Arachne

Si chiedono aggiornamenti rispetto alla possibilità da parte dell'OI di accedere ed interrogare il sistema informativo Arachne, con particolare riguardo alla sezione GG dal momento che molti beneficiari partecipano a operazioni finanziate sia con il POR FSE, sia con il PON.

Riscontro al quesito 4

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Nota prot. n. 197494 del 5.8.2019, ha precisato che al sistema Arachne possono accedere, per gli opportuni controlli, tutti i soggetti abilitati che fanno parte di uno degli Uffici AdG, AdC, AdA e OOII del programma di riferimento e le informazioni che si reperiscono sul sistema possono essere utilizzate a supporto del processo di verifica di gestione, così come anche rappresentato nelle *Linee guida Nazionali per l'utilizzo del sistema comunitario antifrode Arachne* del 22.7.2019.

SEZIONE 2: QUESTIONI LEGATE ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

Quesito 5 – Misura 2A

Nell'ambito della Scheda nazionale della Misura 2A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" è prevista la modalità di accesso mediante voucher. In considerazione della definizione di voucher quale "titolo di spesa" assegnato alla persona al fine di partecipare ad un corso in forma individuale, si chiede:

- come poter conciliare il riconoscimento della remunerazione al soggetto attuatore mediante applicazione di UCS pari a 40 €/ora allievo prevista per la modalità di erogazione in forma individuale/individualizzata, fino ad un massimo pari a € 4.000/giovane, e l'assegnazione di un voucher che nel rispetto dei suddetti parametri consentirebbe la realizzazione di moduli formativi di durata non superiore a 100 ore;
- se sia possibile calibrare la misura 2A erogata mediante voucher quantificando



l'importo riconoscibile al giovane nel rispetto del valore massimo dei 4.000 euro ma non applicando l'UCS 40 euro/ora.

Infine, nell'ambito della Scheda nazionale della Misura 2A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" l'importo massimo riconoscibile a giovane è pari a 4.000 euro. Tale massimale è applicato anche in caso di formazione collettiva?

Riscontro al quesito 5

L'importo massimo rimborsabile per la misura 2A è pari a 4.000 euro; eventuali importi superiori non saranno ammessi a rendicontazione. Ai fini del calcolo del valore massimo di € 4.000 è richiesto il rispetto del parametro di costo UCS. Si precisa che la misura non prevede costi forfettari.

Si conferma che il massimale sopra richiamato, previsto dalla scheda misura nazionale, si applica anche alla formazione collettiva e per la definizione delle fasce di costo fa fede il curriculum del personale docente.

Si precisa che il parametro di costo per le attività formative individuali o individualizzate erogate è pari a € 40/h, così come previsto dalla scheda misura 2A.

A titolo esemplificativo, si specifica che non è possibile assegnare un voucher per ogni giovane di importo pari a 3.000 euro per un corso di 200 ore.

Quesito 6 – Misure 2A, 2C e 7.1

Nell'ambito delle Schede nazionali delle Misure 2A/2C e 7.1 viene indicato 40 €/ora quale parametro per l'erogazione di tali misure in forma individualizzata (max 3 partecipanti). Si richiede: se tale UCS debba essere intesa come €/ora allievo vale a dire 1 ora di corso = 120 euro (40 €/ora allievo x 3 allievi) oppure come €/ora corso vale a dire 1 ora di corso = 40 euro (40 €/ora ÷ 3 allievi).

Riscontro al quesito 6

Si conferma che, nell'ambito della disciplina prevista per le misure dedicate alla formazione, quali la misura 2A, 2C e 7.1, con riferimento specifico alla formazione individuale o individualizzata (fino a 3 partecipanti), il costo di un'ora corso deve essere inteso come "euro/ora allievo", dove 1 ora di corso equivale a 120 euro, ovvero 40 €/ora x 3 allievi.

Quesito 7.1 – Durata Misura 3



La Misura ha durata massima di sei mesi a partire dalla stipula del PSP. Il periodo si intende sospeso se il giovane è indirizzato ad un percorso di formazione gestito a livello regionale. La Regione ha necessità di comprendere se lo stato di sospensione della Misura 3 connesso alla frequenza di un corso di formazione gestito a livello regionale è stato previsto tra gli sati di Garanzia Giovani. Nel caso contrario si richiedono chiarimenti circa le modalità da adottare nella situazione illustrata.

Riscontro al quesito 7.1

Nel caso di sospensione dell'attività di accompagnamento al lavoro per frequenza ad un corso di formazione gestito a livello regionale, non è stato previsto uno specifico Stato di Garanzia Giovani. Ne consegue che, nell'ambito dell'attuazione della misura 3, sarà compito dell'OI individuare una modalità di gestione dei casi di sospensione.

Quesito 7.2 – Profiling Misura 3

Nell'ambito della Scheda vengono indicate le seguenti fasce di remunerazione riconoscibili in base al tipo di contratto e all'indice di profilazione del giovane assunto come di seguito indicato:

Distanza dal mercato del lavoro (fasce di svantaggio/profiling)				
Tipologia di inserimento lavorativo	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO
Tempo indeterminato e Apprendistato di I e III livello	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.500	€ 3.000
Apprendistato II livello, Tempo determinato o Somministrazione \geq 12 mesi	€ 1.000	€ 1.300	€ 1.600	€ 2.000
Tempo determinato o Somministrazione 6-12 mesi	€ 600	€ 800	€ 1.000	€ 1.200

Si chiede come interpretare, ai fini del riconoscimento della remunerazione al Soggetto attuatore, la durata pari a 12 mesi presente sia in caso di assunzione con contratto a tempo determinato/somministrazione di durata \geq 12 mesi che con contratto a tempo determinato/somministrazione di durata 6-12 mesi, in quanto è presente in entrambi i casi la durata del contratto pari a 12 mesi ma con una rilevante differenza di remunerazione.

Riscontro al quesito 7.2



In merito alla sovrapposizione della durata della tipologia di contratto che si fa presente che la scheda misura approvato il 20.9.2017 e aggiornata dalla *Nota operativa – Disposizioni per la gestione: misura 3 e combinazione delle misure 5 e 3 – PON Iniziativa Occupazione Giovani*, non contiene la dicitura esposta. Infatti, la scheda misura 3 riporta le seguenti diciture: “Tempo determinato superiore o uguale a 6 mesi” e “Apprendistato II livello, Tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi”, pertanto la problematica segnalata non sussiste.

Quesito 8 – Combinazione Misure 3 e 5

A. La scheda della Misura 3 “Accompagnamento al lavoro” prevede che la remunerazione sia corrisposta all’Ente a partire dall’attivazione di contratti a “tempo determinato di durata superiore o uguale a 6 mesi”; nella scheda della Misura 5 “Tirocinio extra-curriculare” si legge “Il servizio competente potrà avere accesso alle remunerazioni della scheda 3 anche nel caso in cui un tirocinio si trasformi in un contratto di lavoro con durata superiore a 6 mesi entro 30 giorni dalla fine del tirocinio (...)”. Si chiede di chiarire se, anche in questo caso, possano essere remunerati contratti di durata pari a 6 mesi in modo uniforme a quanto previsto per la Misura 3.

B. In caso di assunzione nei 30 giorni successivi alla conclusione del tirocinio Garanzia Giovani nella stessa azienda, il soggetto promotore potrà richiedere la trasformazione della promozione in accompagnamento. Tale casistica richiede di attivare per lo stesso CF del NEET almeno su 2 misure (Misura 3 e Misura 5). Al fine di evitare il non riconoscimento della spesa da parte dell’AdC, la Regione intende richiedere, ai soggetti promotori, la compilazione dell’allegato “Domanda di Accompagnamento” previsto per la Misura 3 anche per la Misura 5. Tale modello andrebbe modificato parzialmente, prevedendo tra le attività anche l’assunzione a seguito dello svolgimento del Tirocinio a valere sulla Misura 5 Nuova Garanzia Giovani. Tale documento permetterebbe di tenere traccia del numero di tirocini trasformati in assunzioni nonché di avere una migliore gestione e monitoraggio della spesa anche ai fini della rendicontazione in Sigmagiovani.

Si chiede conferma della correttezza di tale procedura.

Riscontro al quesito 8



A. In merito al quesito posto si sottolinea la necessità di attenersi a quanto previsto nella scheda di Misura 5. Pertanto, gli Enti promotori possono accedere alla remunerazione della Misura 3 qualora si verificano le stesse condizioni descritte nella Scheda (es. un contratto a tempo determinato con durata pari o superiore a 6 mesi).

B. Si conferma l'utilità di tracciare il numero di tirocini che si sono trasformati in assunzioni secondo le modalità di seguito indicate.

Non è necessario utilizzare un allegato apposito anche per la Misura 5 ma occorre attenersi al documento previsto per la Misura 3, senza apportare alcuna modifica ai contenuti dell'Allegato 1 "Relazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti" della Nota Operativa trasmessa 09.08.2019 (prot. n. 11274), ossia all'elenco delle attività previste per tale misura. Nello specifico, occorre indicare la descrizione "*Accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento*" al fine del riconoscimento del rimborso previsto dalla scheda misura 3 in seguito all'attivazione di un contratto di lavoro in seguito ad un percorso di tirocinio (entro 30 giorni dal termine del tirocinio).

Quesito 9 – Applicazione tabella 5+3. Nota ANPAL prot. n. 0011274 del 9.08.2019

Si rileva una criticità in merito alla mancata remunerazione del servizio di accompagnamento a un soggetto accreditato che, successivamente alla conclusione della misura 5 senza trasformazione del tirocinio in un contratto di lavoro entro i 30 giorni, prende in carico per la misura 3, all'interno di un secondo percorso (nell'ambito di una nuova adesione e nuovo patto di servizio del giovane) anche distanziato nel tempo, lo stesso giovane e trova a questi un lavoro presso la stessa società all'interno della quale il giovane aveva precedentemente svolto il tirocinio.

Tale condizione implicherà la disincentivazione del soggetto promotore a promuovere il giovane all'interno della realtà aziendale presso la quale, anche mesi prima, o addirittura un anno prima, aveva svolto un tirocinio, precludendo, in tal senso, tale possibilità al giovane.

Riscontro al quesito 9

In merito all'applicazione delle combinazioni 5+3 e in particolare all'ipotesi prevista dalla Regione, si chiede all'OI di attenersi strettamente ai contenuti della Nota Operativa trasmessa da ANPAL il 09.08.2019 (prot. n. 11274). L'ipotesi rappresentata pare essere elusiva rispetto alle disposizioni della Nota citata.



Quesito 10 – Applicazione dell’Allegato di riepilogo delle attività di accompagnamento al lavoro alle Misure 5 e 8

In riferimento alla nota di ANPAL prot. n. 0011274 del 09.08.2019, si chiede conferma che l’allegato condiviso e approvato in sede di CPA 1.07.2019, necessario alla “tracciatura” delle attività che sostanziano la misura di Accompagnamento al lavoro, debba essere redatto dal soggetto attuatore anche in caso di esito lavorativo della misura 5 “Tirocinio extracurricolare (anche in mobilità)” e in relazione al servizio di accompagnamento al lavoro di cui alla misura 8.

Con particolare riferimento alla misura 5, in caso di esito lavorativo, come da richiamata nota Anpal, il soggetto promotore di tirocinio ha diritto, in aggiunta al rimborso per il servizio di promozione, anche alla remunerazione prevista per la misura di accompagnamento al lavoro.

In caso affermativo, si chiede se, sul modulo predetto, il soggetto attuatore debba valorizzare quale data di avvio delle attività di accompagnamento al lavoro la medesima data di avvio della promozione di tirocinio (che, in definitiva, coincide con la data di assegnazione del NEET al soggetto promotore). In sintesi, considerata la finalità correlata all’utilizzo del modulo di “tracciatura”, si chiede conferma che questo debba essere effettivamente redatto in tutti i seguenti casi:

- a) (Misura 3) Accompagnamento al lavoro;
- b) (Misura 5+3) Stipula di un contratto di lavoro in favore del NEET/tirocinante con il medesimo soggetto ospitante nei 30 giorni successivi alla conclusione del tirocinio;
- c) (Misura 5+3) Stipula di un contratto di lavoro in favore del NEET/tirocinante con altro datore di lavoro nei 30 giorni successivi alla conclusione del tirocinio;
- d) (Misura 5+3) Trasformazione del tirocinio ancora in corso in rapporto di lavoro in favore del Neet/tirocinante, presso il medesimo soggetto ospitante (con interruzione del tirocinio);
- e) (Misura 5+3) Stipula di un contratto di lavoro in favore del NEET/tirocinante con ALTRO datore di lavoro, con interruzione del tirocinio in corso.

Riscontro al quesito 10

Si conferma che è necessario adottare il “Modello di relazione sulle attività svolte – Misura 3 Accompagnamento al lavoro” allegata alla Nota prot. n. 0011274 del 09.08.2019, tutte le volte che l’operatore richiede il rimborso del servizio di cui alla scheda misura n. 3, ivi



inclusa nell'ipotesi di cui alla scheda misura 8 che prevede uno specifico rinvio alla scheda misura n. 3. La relazione sulle attività deve essere:

- adottato da tutti gli Organismi Intermedi (OOII) del PON IOG;
- compilato e sottoscritto prima del momento della conclusione delle attività riferite alla misura;
- conservato presso i Centri per l'impiego (CPI) o Soggetti accreditati (SA) ed esibito su richiesta agli organismi competenti.

A tal riguardo gli OOII possono anche prevedere che la relazione sia caricata all'interno dei propri sistemi informativi.

Qualora si verificano le situazioni rappresentate nella tabella c) e g) della Nota prot. n. 0011274 del 09.08.2019, si specifica che il soggetto promotore indicherà la data di effettivo inizio delle attività di cui alla misura 3.

Di seguito una tabella riassuntiva delle casistiche rappresentate con la relativa indicazione operativa:

	Ipotesi	Tracciatura delle attività	Indicazioni operative
a.	Misura 3 - Accompagnamento al lavoro;	SI	Come da nota prot. n. 0011274 del 09.08.2019
b.	(Misura 5+3) Stipula di un contratto di lavoro in favore del NEET/tirocinante con il medesimo soggetto ospitante entro i 30 giorni successivi alla conclusione del tirocinio	SI	Indicare nella relazione di cui alla nota prot. n. 0011274 del 09.08.2019 la voce: <i>Accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento</i>
c.	(Misura 5+3) Stipula di un contratto di lavoro in favore del NEET/tirocinante con ALTRO datore di lavoro entro i 30 giorni successivi alla conclusione del tirocinio;	SI	Indicare nella relazione di cui alla nota prot. n. 0011274 del 09.08.2019 la data di effettivo inizio delle attività di cui alla misura 3
d.	(Misura 5+3) Trasformazione del tirocinio ancora in corso in rapporto	SI	Indicare nella relazione di cui alla nota prot. n.



Unione europea
Fondo sociale europeo



	di lavoro in favore del Neet/tirocinante, presso il medesimo soggetto ospitante (con interruzione del tirocinio);		0011274 del 09.08.2019 la voce: <i>Accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento</i>
e.	(Misura 5+3) Stipula di un contratto di lavoro in favore del NEET/tirocinante con ALTRO datore di lavoro, con interruzione del tirocinio in corso.	SI	Indicare nella relazione di cui alla nota prot. n. 0011274 del 09.08.2019 la data di effettivo inizio delle attività di cui alla misura 3